N. ____/__ REG.PROV.COLL. N. 01774/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ALESSIA CIOCE, MARIA DIANA, EMILIA RITA ARGENZIANO, TERESITA DI GIUDA, SILVIA MASCARO, ENRICA VIVACQUA, ANGELA PERRONE, CLAUDIA PERRONE, CARLA SABATINO, COSIMO PIZZA, ROCCO SOMMA, LUISANNA PELLECCHIA, ANTONIA FALCO, GIUSEPPINA D'ONGHIA, VINCENZO SENATORE, ROSA SOMMA, MARIA PIROZZI, GIUSEPPE BIANCO, VINCENZO DE SIENA, TIZIANA GARGANO, MARIA PRISCO, TOMMASO TERRACCIANO, GIOVANNI AVERSANO, IRENE ROMANO, EUGENIO MENNA, GIOVANNA GALASSO, MARGHERITA BUBBICO, NICOLETTA CIRILLO, LUIGI ESPOSITO, SALVATORE PRISCO, GAETANA SALVATO ed ANGIOLA MANCUSI, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Giordano, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del loro difensore, nonché da AIDA AMMENDOLA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Orefice e Antonio Napolitano in sostituzione dei

precedenti difensori Avv.ti Salvatore Giordano e Michele Boccia, con domicilio eletto in Napoli al Viale A. Gramsci n. 23 presso lo studio del primo difensore e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia di entrambi i difensori;

contro

REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Saturno dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

nei confronti

COSTANTINO CORVINO, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Caliendo, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

CLAUDIO RINALDI, DARIO GALLOTTA, RITA GILIBERTI e PATRIZIA SORATO, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

CATERINA PIRANI e FRANCESCO LAURO, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Sarro, con domicilio eletto in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- a) del decreto dirigenziale n. 18 del 24/01/2020, contenente la graduatoria definitiva relativa al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Regione Campania;
- b) del decreto dirigenziale n. 49 del 5/3/2020, contenente l'aggiornamento dell'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili da assegnare al primo interpello;
- c) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti e comunque collegato ai decreti impugnati;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- d) del decreto dirigenziale n. 5 del 14/01/2022, contenente la graduatoria definitiva rettificata relativa al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Regione Campania;
- e) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti e comunque collegato al decreto impugnato;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- f) del decreto dirigenziale n. 78 del 10/3/2022, contenente la graduatoria definitiva rettificata relativa al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Regione Campania;
- g) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti e comunque collegato al decreto impugnato;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti presentato da Aida Ammendola:

- h) del gravato decreto dirigenziale n. 78 del 10/03/2022;
- i) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti e comunque collegato agli atti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente e del controinteressato Costantino Corvino;

Visto l'atto di intervento ad opponendum di Caterina Pirani e Francesco Lauro;

Viste le ordinanze cautelari emanate in corso di causa, anche in sede di appello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame, come integrato

dai motivi aggiunti, soltanto a cinque controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare – alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, vd., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa Sezione);

Considerato che, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'amministrazione regionale non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione regionale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione regionale secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in €30,00 (trenta/00) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto altresì che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, possa proseguire la trattazione della causa nella sede di merito, fissandosi all'uopo l'udienza pubblica del 26 settembre 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) così dispone:

a) ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, con le modalità e nei termini di cui in motivazione;

b) rinvia la trattazione di merito della causa all'udienza pubblica del 26 settembre 2023.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

N. 01774/2020 REG.RIC.

L'ESTENSORE Carlo Dell'Olio IL PRESIDENTE Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO